

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 33/2013 - Art 34 - Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano pertanto solo le Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia si ritiene opportuno pubblicare alcuni documenti sull'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori nonché sull'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con la specifica di tutti gli oneri informativi (cioè degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) introdotti o eliminati con la stessa normativa statale